



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 263 del 28/11/2018

**OGGETTO: ASSEGNAZIONE TEMPORANEA IN CONVENZIONE DIPENDENTE AL
COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA**

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventotto** del mese di **novembre** alle ore **17:30** in Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

PIEROBON LUCA	SINDACO	Presente
SIMIONI MARCO	ASSESSORE	Presente
BELTRAME MARINA	ASSESSORE	Presente
GALLI DIEGO	ASSESSORE	Presente
PAVAN FRANCESCA	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 5

Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIACOMIN DANIELA che provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 263 del 28/11/2018

Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio, sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.

OGGETTO: ASSEGNAZIONE TEMPORANEA IN CONVENZIONE DIPENDENTE AL COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 156 del 5.5.2008 è stato previsto il trasferimento per mobilità del Sig. Rigo Giuseppe dal Comune di San Martino di Lupari al Comune di Cittadella, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001, a decorrere dal 19.5.2008;
- con nota ns. Prot. 35527 del 18.10.2018 il Comune di Piazzola sul Brenta ha richiesto l'assegnazione temporanea in convenzione per 18 ore settimanali del dott. Rigo Giuseppe;

RITENUTO di accogliere la richiesta del Comune di Piazzola sul Brenta;

DATO ATTO che:

- il dipendente interessato ha manifestato in proposito la propria disponibilità alla convenzione proposta;
- il dirigente del 3° e 4° Settore ha espresso parere favorevole all'assegnazione temporanea in convenzione del dott. Giuseppe Rigo;

CONSIDERATO che il requisito della permanenza a titolo definitivo presso il Comune di Cittadella non viene meno in caso di assegnazione temporanea del dipendente stesso presso altro ente del medesimo comparto, non modificandosi il rapporto di immedesimazione organica, né lo stato giuridico, non realizzandosi con la convenzione oggetto del presente atto alcun nuovo o diverso rapporto di impiego né una novazione soggettiva dell'originario rapporto o la nascita di un nuovo rapporto;

DATO ATTO che:

- in accordo con il Comune di Piazzola sul Brenta si è convenuto di attivare la convenzione in oggetto per 18 ore settimanali dal 1.12.2018 al 30.12.2018;
- le competenze stipendiali continuative ed accessorie, spettanti al dipendente, comprensive degli oneri previdenziali ed assistenziali di competenza del datore di lavoro e le relative ritenute di legge, salvo quanto non previsto dalla legge, saranno corrisposte dal Comune titolare del contratto di lavoro in via di anticipazione e che il Comune utilizzatore rimborserà quanto anticipato;
- il presente provvedimento non contrasta con la vigente normativa in materia di tetti di spesa inerente ai costi del personale;

VISTI:

- l'art 30, comma 2 sexies del D. Lgs. n. 165/2001, come aggiunto dall'art. 13 della Legge 4.11.2010, n. 183, che stabilisce: "le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, ..., possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni ...";

- l’art. 1, comma 413 della Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) che dispone: “a decorrere dal 01 gennaio 2013 i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee del personale tra amministrazioni pubbliche di cui all’art 30 comma 2 sexies, del D. Lgs. 165/2001 sono adottati d’intesa tra le amministrazioni interessate, con l’assenso dell’interessato”;
- l’art. 1 comma 414 della Legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013) secondo cui “a decorrere dal 1° gennaio 2013, per gli enti pubblici, il provvedimento di comando, di cui all’articolo 56, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è adottato d’intesa tra le amministrazioni interessate, previo assenso dell’interessato”
- l’art. 14 del C.C.N.L. 22.01.2004 che regola la possibilità di utilizzare personale assegnato ad altri enti cui è applicato il medesimo contratto, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo, mediante convenzione, previo assenso dell’Ente di appartenenza e con il consenso dei lavoratori interessati, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un’economica gestione delle risorse;
- il medesimo art. 14 del CCNL 22.01.2004 e la dichiarazione congiunta n. 10 di cui al medesimo contratto collettivo, ai sensi dei quali il rapporto di lavoro del personale utilizzato resta unico ed unitario ed è gestito dall’Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell’Ente utilizzatore;
- l’art. 70, comma 12, del D.Lgs. 165/2001, secondo il quale “In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l’amministrazione che utilizza il personale rimborsa all’amministrazione di appartenenza l’onere relativo al trattamento fondamentale”;

RILEVATA la propria competenza a disporre in merito;

VISTE le seguenti deliberazioni:

- n. 52 del 21.12.2017 di Consiglio Comunale, esecutiva, di approvazione del bilancio di previsione finanziario anni 2018 – 2020 ed allegato Documento Unico di Programmazione anni 2018-2020;
- n. 251 del 27.12.2017 di Giunta Comunale, esecutiva, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anni 2018-2020;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

AVUTI i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell’art. 49, 1° comma del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;

D E L I B E R A

1. di autorizzare il comando parziale presso il Comune di Piazzola sul Brenta del proprio dipendente dott. Giuseppe Rigo, categoria giuridica D3, categoria economica D5, profilo di Funzionario Tecnico, per l’impiego presso il Comune di Piazzola sul Brenta per n. 18 ore settimanali dal 01/12/2018 al 30/12/2018, salvo proroga, alle condizioni stabilite nella convenzione come da allegato A) alla presente delibera;

2. di approvare l'allegato schema di convenzione tra il Comune di Cittadella ed il Comune di Piazzola sul Brenta;
3. di dare atto che il dott. Giuseppe Rigo ha manifestato in proposito la propria disponibilità alla convenzione in oggetto;
4. di incaricare l'Ufficio Risorse Umane del Comune di Cittadella di richiedere il rimborso di quanto spettante entro 30 giorni dalla scadenza della convenzione;
5. di trasmettere copia del presente atto al Comune di Piazzola sul Brenta, al dott. Giuseppe Rigo e all'Ufficio Risorse Umane del comune di Cittadella;
6. di trasmettere, altresì, copia del presente atto alle OO.SS. e alle R.S.U.;
7. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
8. di dichiarare il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;

Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;

Considerato che nel pomeriggio odierno il Comune di Piazzola sul Brenta ha chiesto a questa Amministrazione di definire il termine finale del comando parziale del dipendente dott. Rigo nella data del 15 gennaio 2019 anziché del 30 dicembre 2018;

Considerato altresì che, nel contempo, le Amministrazioni hanno definito un diverso orario di servizio del dott. Giuseppe Rigo presso il Comune di Piazzola sul Brenta e precisamente, fermo restando che il servizio verrà prestato nella stessa misura di ore 18 settimanali come concordato, le prestazioni del dott. Rigo saranno così espletate:

- presso il Comune di Cittadella nei giorni di lunedì e mercoledì;
- presso il Comune di Piazzola sul Brenta nei giorni di martedì, giovedì e venerdì;

Attesa la necessità di adeguare, conseguentemente, il contenuto dell'accordo convenzionale oggetto di approvazione con il presente atto che risulta pertanto essere quello di cui allo schema di convenzione allegato sub. B) al presente atto;

Dato atto che il dott. Giuseppe Rigo ha ribadito la propria disponibilità alle modifiche concordate tra le Amministrazioni comunali;

Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi

DELIBERA

1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata con le modifiche introdotte e anzidette dando atto che i punti 1) e 2) della delibera risultano essere così riscritti:

“1) di autorizzare il comando parziale presso il Comune di Piazzola sul Brenta del proprio dipendente dott. Giuseppe Rigo, categoria giuridica D3, categoria economica D5, profilo di Funzionario Tecnico, per l'impiego presso il Comune di Piazzola sul Brenta per n. 18 ore settimanali dal 01 dicembre 2018 al 15 gennaio 2019, salvo proroga, alle condizioni stabilite nella convenzione come da allegato sub. B) alla presente delibera;

2) di approvare lo schema di convenzione tra il Comune di Cittadella ed il Comune di Piazzola sul Brenta, parte integrante e sostanziale del presente atto quale allegato sub. B) che prevede una prestazione presso gli Enti così articolata:

- presso il Comune di Cittadella nei giorni di lunedì e mercoledì;
- presso il Comune di Piazzola sul Brenta nei giorni di martedì, giovedì e venerdì;”

- 2 di confermare i punti 3), 4), 5), 6) e 7) della proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio;
- 3 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 267/2000;

Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **55** del **28.11.2018**

IL SINDACO

PIEROBON LUCA

IL SEGRETARIO GENERALE

GIACOMIN DANIELA